

# SCHEMA DI PROPOSTA

L.R. 11/05/2015, n. 8  
*“Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”*

**Carta etica dello sport veneto**  
(art. 3)

*Area Capitale Umano e Cultura*

**Direzione Beni Attività Culturali e Sport**  
**Unità Organizzativa Sport**

[beniattivaculturalisport@pec.regione.veneto.it](mailto:beniattivaculturalisport@pec.regione.veneto.it)

*Palazzo Sceriman, Cannaregio 168 - 30121 Venezia Tel. 041/2792411 – Fax 041/2792783*

*[beniattivita-culturalisport@pec.regione.veneto.it](mailto:beniattivita-culturalisport@pec.regione.veneto.it)*

## PREMESSA

La Legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 (nel seguito denominata “legge”) recante “*Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva*”, è finalizzata come previsto all’art. 1, a riconoscere “il valore sociale, formativo ed educativo dell’attività motoria e sportiva, strumento di realizzazione del diritto alla salute ed al benessere psicofisico, di crescita civile e culturale del singolo e della comunità, di miglioramento delle relazioni e dell’inclusione sociale, di promozione del rapporto armonico e rispettoso con l’ambiente”.

Nell’ottica di un sano approccio alla pratica sportiva da parte della generalità degli atleti, nonché della valorizzazione del volontariato e dell’associazionismo sportivo, la Regione adotta la Carta etica dello sport veneto caratterizzata dai seguenti principi:

- il rispetto dei praticanti e dei loro ritmi di sviluppo e maturazione;
- il rispetto degli altri, dello spirito di squadra e del senso di solidarietà, nonché il rifiuto di ogni forma di discriminazione nell’esercizio dell’attività motoria e sportiva;
- la lealtà e l’onestà, il rispetto delle regole e del giudice o arbitro sportivo;
- il rifiuto dell’utilizzo di mezzi illeciti o scorretti.

## MODALITA’ DI ADESIONE

Alla Carta etica possono aderire i soggetti del mondo sportivo e non, e saranno pertanto istituiti i relativi elenchi:

1. Pubbliche Amministrazioni;
2. Società ed Associazioni sportive dilettantistiche definite dal comma 17 dell’art. 90 della Legge finanziaria n. 289 del 27 dicembre 2002;
3. Comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.

L’adesione alla Carta etica deve avvenire su istanza corredata da:

1. per i soggetti di cui al punto 1), dalla deliberazione della Giunta o del Consiglio dell’Ente stesso;
2. per i soggetti di cui al punto 2), dalla deliberazione del Consiglio direttivo o dell’Assemblea dei soci;

Area Capitale Umano e Cultura

2

**Direzione Beni Attività Culturali e Sport  
Unità Organizzativa Sport**

Palazzo Sceriman, Cannaregio 168 – 30121 Venezia Tel. 041/2792411 – Fax 041/2792783  
[beniattivaculturalisport@pec.regione.veneto.it](mailto:beniattivaculturalisport@pec.regione.veneto.it)

3. per i soggetti di cui al punto 3), dalla deliberazione del corrispondente Consiglio regionale o del Consiglio di Presidenza.

La Giunta regionale provvede, con cadenza almeno semestrale, ad accogliere le istanze pervenute ammissibili e ad aggiornare conseguentemente gli elenchi, in merito ai quali verrà data la massima diffusione.

La cancellazione dagli elenchi suddetti può avvenire, sia su istanza del richiedente, sia su iniziativa d'Ufficio per palese contrasto con i principi ispiratori della Carta etica.

## **CARTA ETICA DELLO SPORT VENETO**

### **Art. 1**

Lo sport è gioco e divertimento, attività capace di migliorare il benessere psicofisico del praticante, mezzo di integrazione sociale e componente fondamentale del processo di formazione della persona.

### **Art. 2**

Ogni individuo ha il diritto di praticare lo sport secondo le proprie attitudini, aspirazioni e capacità, senza distinzione di età, sesso, nazionalità, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

### **Art. 3**

Lo sport è portatore di valori morali, culturali, educativi, nonché imprescindibile fattore di inclusione sociale ed integrazione popolare.

### **Art. 4**

L'attività sportiva costituisce irrinunciabile elemento della crescita culturale, educativa, sociale, intellettuale e morale dell'individuo.

### **Art. 5**

Ad ognuno deve essere consentito di attivarsi per raggiungere il massimo obiettivo che intende conseguire nella disciplina sportiva prescelta.

#### **Art. 6**

L'atleta, nel perseguimento degli obiettivi prefissati, deve agire senza ledere l'integrità fisica e morale degli avversari o dei compagni di squadra, secondo principi di lealtà, onestà, fair play, solidarietà, spirito di amicizia, mutua comprensione e nel rispetto assoluto degli altri atleti e dei giudici di gara.

#### **Art. 7**

L'atleta, nel conseguire gli obiettivi prefissati porrà attenzione ad evitare, nella maniera più assoluta, di creare danni alla propria salute, sia sotto l'aspetto fisico che sotto il profilo psichico.

#### **Art. 8**

L'atleta eviterà di assumere qualsiasi sostanza in grado di modificare artatamente le sue prestazioni sportive, adotterà uno stile di vita salutare, commisurerà l'attività sportiva adeguandola alle sue capacità fisiche, in base anche ai criteri anagrafici.

#### **Art. 9**

L'atleta eviterà di assumere, anche al di fuori della pratica sportiva, farmaci o sostanze in grado di alterare la sua percezione psichica o di procurare assuefazione e dipendenza.

#### **Art. 10**

L'atleta adeguerà in ogni occasione il suo comportamento ai principi dello sport e della presente Carta, evitando soprattutto di esasperare le varie situazioni che si potranno creare durante la gara e coinvolgere, anche involontariamente i genitori, gli accompagnatori e gli altri spettatori presenti ai bordi del terreno di gioco.

#### **Art. 11**

Nello svolgere la propria attività, gli educatori, i tecnici, i dirigenti e tutti coloro che operano nel settore della formazione sportiva a livello giovanile sono tenuti a curare il benessere fisico ed emotivo dell'atleta, controllarne la naturale aggressività, raccomandare il rispetto delle regole di gioco e dell'avversario, evitare l'exasperazione agonistica, verificando l'assimilazione da parte del giovane dei principi etici e morali dello sport.

#### **Art. 12**

Nella loro funzione di spettatori, i genitori e gli accompagnatori in genere dovranno mantenere un comportamento improntato al massimo rispetto degli atleti, degli arbitri e giudici di gara, nonché degli altri spettatori, evitando di esasperare le varie situazioni agonistiche e di trasmetterle ai propri figli impegnati sul terreno di gioco.

#### **Art. 13**

Le amministrazioni pubbliche sono chiamate ad operare su tutti i livelli al fine di assicurare ad ogni individuo la possibilità di praticare attività sportiva, agonistica o di base, con particolare attenzione alle necessità dei giovani, degli anziani, di coloro che dispongono di minori capacità psicofisiche, collaborando con tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, operano nel settore ed avvalendosi di tutte le risorse e competenze disponibili per il raggiungimento delle finalità indicate.

